



## AVVISO ALLA CLIENTELA

In seguito all'emanazione del Decreto Legislativo 090/2017 l'attuale formulazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 231/07 prevede:

1. **È vietato trasferire** fra soggetti diversi **denaro contante** e **titoli al portatore** per importi complessivamente **pari o superiori a 3.000 euro**. Tali trasferimenti possono essere eseguiti solo per il tramite di una banca o di Poste Italiane S.p.A. (comma 1); il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
2. Gli **assegni bancari e postali** d'importo **pari o superiore a 1.000 euro** devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del **beneficiario** e la clausola di **non trasferibilità** (comma 5).
3. Il rilascio di **assegni circolari** di importo **inferiore a 1.000 euro** può essere richiesto, per iscritto, senza la clausola di non trasferibilità (comma 8); in questi casi è dovuto il pagamento di 1,50 euro per ciascun assegno a titolo di imposta di bollo.
4. Dal 4 luglio 2017 è ammessa **esclusivamente** l'emissione di **libretti di deposito, bancari o postali nominativi** (comma 12).
5. **Dal 4 luglio 2017 è vietato il trasferimento fra soggetti diversi di libretti di deposito bancari o postali al portatore**. Quelli ancora in circolazione devono essere estinti dal portatore **entro il 31 dicembre 2018 (comma 12)**.
6. **La soglia massima del saldo** dei libretti bancari o postali al portatore è pari a **2.999,99 euro**.

Per l'infrazione delle norme di cui ai punti 1, 2 e 6 sono previste **sanzioni amministrative pecuniarie da 3.000 euro a 50.000 euro**

La violazione della norma di cui al punto 5 è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro**.

Matino, 01/09/2018

**BANCA POPOLARE PUGLIESE**